

# STUDIO BONICALZI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI - AVVOCATI  
CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA - CONTRATTUALE - CONCURSUALE

VARESE, Via Giulio Cesare Procaccini 10  
TEL. 0332/23.54.55  
FAX. 0332/23.13.32

DOTT. FABIO BONICALZI

RAG. GUIDO CAZZANIGA

DOTT. ADRIANO LUNGOSINI  
DOTT. SSA BARBARA MARTIGNONI

AVV. PAOLA BONICALZI

## CIRCOLARE N. 03/2013

### LA DEDUCIBILITA' DAL 2013 DEL COSTO DEI VEICOLI

La Legge n.92/2012 (come già modificata dalla Legge delle di stabilità 2013 – *Si veda Ns. Circolare n.01/2013*), contenente la Riforma del mercato del lavoro, tra le misure dirette a reperire i fondi necessari per il finanziamento delle relative disposizioni, ha previsto la riduzione della percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (quote ammortamento, canoni di leasing, noleggio, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, spese di manutenzione, pedaggi, ecc.) relativi ai veicoli aziendali.

#### **Tale modifica trova applicazione in generale a decorrere dal 2013.**

#### *Deducibilità dei costi dei veicoli di imprese e professionisti*

L'art. 164 del D.P.R. n.917/1986, contiene la disciplina dei costi e delle spese relative a:

- autovetture (art. 54, comma 1, lett. a, Codice della strada), ossia veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti, inclusi i c.d. falsi autocarri;
- autocaravan (art. 54, comma 1, lett. m, Codice della strada), ossia veicoli destinati al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo;
- ciclomotori;
- motocicli;
- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, limitatamente all'ipotesi che gli stessi siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Per gli altri veicoli a motore (autocarri, autobus, trattori stradali, autotreni, autoarticolati e autosnodati, ecc.) utilizzati dalle imprese e lavoratori autonomi, posto che non sono contemplati dal citato art.164, i relativi costi non sono sottoposti ai limiti di deducibilità di tale disposizione; la deducibilità va pertanto verificata nel rispetto del generale principio di inerenza con l'attività di impresa o di lavoro autonomo.

Si ricorda che sono esclusi dalla disposizione in esame anche tutti i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio, biciclette).

#### *Veicoli interessati dalle modifiche alla deducibilità dei costi*

La Riforma del lavoro e la Legge di Stabilità 2013 hanno modificato le lett. b) e b-bis) del citato art.164 relativamente alle percentuali di deducibilità dei costi/spese dei veicoli:

- utilizzati dai lavoratori autonomi ovvero diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa (lett. b);
- dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (lett. b-bis).

Si evidenzia che l'intervento normativo in esame non ha modificato:

- i limiti di deducibilità che pertanto rimangono confermati in misura pari a:
  - euro 18.075,99 per le autovetture di imprese/lavoratori autonomi;
  - euro 25.822,84 per le autovetture degli agenti e rappresentanti;
  - euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori.

In caso di leasing i predetti limiti vanno riferiti all'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing:

- euro 3.615,20 per le autovetture;
- euro 774,69 per i motocicli;
- euro 413,17 per i ciclomotori in caso di locazione o noleggio.

La percentuale di detraibilità dell'IVA, che pertanto, con particolare riguardo ai veicoli non strumentali all'attività d'impresa (tra i quali sono compresi i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti senza l'addebito di un corrispettivo specifico) ovvero utilizzati dai lavoratori autonomi, rimane fissata al 40%.

#### *Veicoli non utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa*

Per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa la percentuale di deducibilità dei costi/spese, prevista dalla lett. b) del citato art.164, **è ridotta dal 40% al 20%**.

#### *Veicoli utilizzati dai lavoratori autonomi*

Anche in relazione ai costi/spese dei veicoli utilizzati dai lavoratori autonomi la deducibilità **è ridotta dal 40% al 20%**.

Rimane confermata la disposizione in base alla quale la deduzione delle spese è consentita limitatamente ad 1 (uno) solo veicolo in caso di esercizio dell'attività in forma individuale o ad 1 (uno) veicolo per ciascun soggetto in caso di esercizio dell'attività in forma associata.

#### *Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti*

A seguito della modifica della lett. b-bis) del citato art.164, **è ridotta dal 90% al 70%** la deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia per un periodo superiore alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro).

La percentuale di deducibilità si applica interamente anche al costo di acquisto del veicolo e non soltanto alle spese di gestione dello stesso, non trovando applicazione la limitazione relativa al costo eccedente euro 18.075,99.

#### *Veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori di società*

Con riguardo ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori di società va segnalato che:

- l'ammontare del costo corrispondente al fringe benefit tassato in capo all'amministratore, quantificato sulla base del valore normale, e integralmente deducibile quale compenso dell'amministratore;
- l'importo eventualmente eccedente il fringe benefit soggiace alle limitazioni stabilite dal citato art.164.

Ora, per effetto delle modifiche normative in esame:

- rimane confermata l'integrale deducibilità dei costi/spese corrispondenti al fringe benefit;
- **è ridotta dal 40% al 20%** la deducibilità dei costi/spese eccedenti il fringe benefit.

Per gli amministratori di società, dunque, non sono applicabili le regole previste per i dipendenti.

#### *Veicoli non interessati dalle modifiche alle deducibilità dei costi*

Le modifiche apportate alle percentuali di deducibilità dalla Riforma del lavoro e dalla Legge di stabilità 2013 non interessano i veicoli:

- utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa;
- ad uso pubblico;
- utilizzati dagli agenti/rappresentanti di commercio;

- di proprietà del dipendente/collaboratore ovvero dallo stesso noleggiati per una specifica trasferta previa autorizzazione.

#### *Veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa e ad uso pubblico*

Per i costi riferiti ai veicoli disciplinati dalla lett. a) del comma 1 del citato art. 164, ossia:

- utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (tale requisito si verifica quando l'attività non può essere esercitata senza detti veicoli - ad esempio, nel caso delle autovetture utilizzate dalle società di noleggio e dalle autoscuole);
- ad uso pubblico, quali i taxi ed i veicoli a noleggio con conducente, muniti di licenza comunale;

rimane confermata la deducibilità integrale degli stessi.

#### *Veicoli utilizzati dagli agenti/rappresentanti di commercio*

Le nuove disposizioni non hanno modificato la deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati dagli agenti/rappresentanti di commercio, e pertanto la stessa è confermata nella misura dell'80% nel limite del costo fiscalmente rilevante pari a euro 25.822,84.

Tale limitazione alla deducibilità è applicabile anche:

- ai promotori finanziari e agli agenti di assicurazione;
- agli agenti di commercio non iscritti al relativo ruolo (RAR).

#### *Veicoli di proprietà del dipendente/collaboratore utilizzati per trasferte*

Con riguardo ai veicoli di proprietà del dipendente/co.co.co./co.co.pro. autorizzato ad utilizzarli per una specifica trasferta o a tal fine noleggiati, è confermata la deducibilità dei relativi costi/spese (art. 95, comma 3, D.P.R. n.917/1986), limitatamente al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio riferite a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se con motore diesel).

#### *Decorrenza delle nuove disposizioni*

Le nuove percentuali di deducibilità dei costi/spese relative ai veicoli sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18/07/2012 e di conseguenza le novità sono operative dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Va infine evidenziato che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 dovrà essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali (20% o, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, 70%).

#### *Autovetture in godimento a soci/familiari*

Con riferimento alle autovetture concesse in godimento a soci/familiari senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, il D.L. n.138/2011 ha disposto l'indeducibilità dei relativi costi in capo al concedente.

Tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tale indeducibilità non opera qualora siano concessi in godimento beni per i quali il TUIR già prevede una limitazione alla deducibilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, il regime di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali può essere così sintetizzato.

#### PERCENTUALE DETRAZIONE AUTOVEICOLI 2013

<i>CATEGORIA</i>	<i>REDDITI</i>	<i>IVA</i>	<i>note</i>
Autocarri	100%	100%	
Autovetture	20%	40%	1
Autovetture di agenti e rappresentanti di commercio	80%	100%	2
Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti	70%	40%	3

(1) = per i redditi, nel limite del costo di acquisto dell'auto di euro 18.076. L'eccedenza non è deducibile

(2) = per i redditi, nel limite del costo di acquisto dell'auto di euro 25.822. L'eccedenza non è deducibile

(3) = l'utilizzo promiscuo deve essere per la maggior parte del periodo di imposta

Lo Studio resta a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porge distinti saluti.

Varese, 04 gennaio 2013

*Studio Bonicalzi*